



ALL. n 2 al Regolamento d'Istituto

CODICE INTERNO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEI FENOMENI DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

Team antibullismo

- Dirigente scolastico: Prof.ssa Laura Tringali
- Docente collaboratore del D.S.: Prof M. La Rosa
- Referente bullismo/cyberbullismo: Prof M. Loverso
- Animatore digitale: Prof. A. Consolo
- Prof.ssa D. Bruno
- Prof.ssa R. Giusto
- Prof.ssa M. Liddino
- Prof.ssa A. Romeo
- Prof.ssa C. Saccà

Tavolo di monitoraggio permanente

- Rappresentanti degli studenti: Arcadi Alessandro, C. Caminiti
- Docenti: D. Bruno, C. Saccà
- Genitore M. Fanara
- Docente R. Giusto



Indice

1. Premessa
 2. Riferimenti normativi
 2. Finalità del Protocollo
 3. Definizione di bullismo
 4. Definizione di cyberbullismo
 6. Le responsabilità
 7. Prevenzione
 8. Procedure operative
- ALL 1: Scheda di prima segnalazione
- ALL 2 : Scheda Valutazione approfondita
- All. 3 : Scheda monitoraggio



1. PREMESSA

Il Protocollo di azione per le emergenze per i casi di bullismo e di cyberbullismo indica la procedura da seguire nel caso in cui si pensi che si possa essere verificato, all'interno dell'Istituto, un episodio di bullismo e/o di cyberbullismo, in modo da non sottovalutare nessuna situazione, gestire al meglio il caso e fornire supporto a studenti e studentesse coinvolti.

Studi svolti dalla psicologia, dalla sociologia e oggi anche dalla giurisprudenza, hanno evidenziato che l'unica arma davvero efficace per combattere il fenomeno è la prevenzione, attraverso la responsabilizzazione delle principali agenzie educative, la famiglia e la scuola.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge n. 71/2017
- Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole (art. 4 L. 71/2017)
- Linee guida cyberbullismo (Decreto ministeriale 18 del 13 gennaio 2021 emanato con nota 482 del 18 febbraio 2021)
- Legge n. 70 del 17 maggio 2024
- Regolamento UE 201/679 – GDPR
- Codice Penale artt. 581-582-594-595-610-612-635
- Codice Civile artt. 2043-2047-2048

3. FINALITÀ DEL PROTOCOLLO

Il Protocollo di azione adottato dall'Istituto Antonello di Messina ha la finalità di predisporre azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo per incrementare la consapevolezza del fenomeno e per individuare e disporre modalità di prevenzione.

Il presente Protocollo di azione ha, inoltre, la finalità di guidare la presa in carico delle emergenze al fine di:

- Interrompere/alleviare la sofferenza della vittima.
- Responsabilizzare il bullo/i, cyberbullo/i rispetto a quello che ha o che hanno fatto.
- Mostrare a tutti gli altri studenti che gli atti di bullismo/cyberbullismo non vengono accettati nella nostra scuola e che non vengano lasciati accadere senza intervenire.
- Mostrare che la scuola sa cosa fare per la gestione di casi del genere




4. DEFINIZIONE DI BULLISMO

Il bullismo è un atto aggressivo condotto da un individuo o da un gruppo ripetutamente e nel tempo contro una vittima che non riesce a difendersi.

Per potere parlare di bullismo è necessaria la presenza di:

- **Prepotenze intenzionali** e soprusi.
- **Azioni continuative e persistenti.**
- **Squilibrio di potere** tra chi attacca e chi subisce

Caratteristiche



Tipologie di Bullismo

Fisico: colpi, pugni, strattoni, calci, furto, danneggiamento degli oggetti personali della vittima

Verbale: offese, minacce, soprannomi denigratori, prese in giro.

Indiretto: esclusione sociale, pettegolezzi, diffusione di calunnie, mettere in giro cattive voci.

Bullismo basato sul pregiudizio e la discriminazione: legato a caratteristiche della vittima sesso, etnia, disabilità, orientamento sessuale.



Il bullismo si sviluppa in un gruppo in cui ogni membro gioca uno specifico ruolo: bullo, vittima, sostenitori del bullo, sostenitori della vittima e spettatori esterni passivi.

5. DEFINIZIONE DI CYBERBULLISMO

Il cyberbullismo è definito come un'azione aggressiva intenzionale, agita da un individuo o un gruppo di persone, utilizzando mezzi elettronici, nei confronti di una persona che non può difendersi. Il bullismo elettronico consiste quindi nell'uso di internet o altre tecnologie digitali finalizzato a insultare o minacciare qualcuno e costituisce una modalità di intimidazione pervasiva che può sperimentare qualsiasi adolescente che usa i mezzi di comunicazione elettronici. Internet rappresenta per gli adolescenti un contesto di esperienze e di collegamento sociale irrinunciabile, ma nello stesso tempo espone i giovani utenti a nuovi rischi, derivanti da un uso distorto o improprio, volto a colpire intenzionalmente persone indifese e arrecare danno alla loro reputazione.

Caratteristiche

Per poter parlare di cyberbullismo, così come per il bullismo è necessaria la presenza di:


- **Prepotenze intenzionali** e soprusi.
- **Azioni continuative e persistenti.**
- **Squilibrio di potere** tra chi attacca e chi subisce

Pur avendo in comune le caratteristiche proprie del bullismo, nel caso del cyberbullismo ve ne sono altre distintive quali:

- **Pervasività:** se il bullo tradizionale si ferma fuori dalla porta di casa, il cyberbullo è sempre presente attraverso le varie tecnologie e piattaforme social usate (sms, whatsapp, facebook, internet, youtube, instagram, ecc...).



- **Anonimato:** dà ai bulli la sensazione percepita di rimanere anonimi. Ciò comporta una de-responsabilizzazione rispetto alle conseguenze delle proprie azioni.
- **Pubblico più vasto e rapida diffusione:** i messaggi e i materiali inviati sono trasmessi, ritrasmessi e amplificati oltre la cerchia dei conoscenti raggiungendo in poco tempo un pubblico molto vasto.
- **Permanenza nel tempo:** video, foto, messaggi rimangono nel tempo anche se vengono rimossi. Per la vittima ciò è una fonte di grave sofferenza.



Tipologie di cyberbullismo

Le principali tipologie di cyberbullismo sono state classificate nel modo seguente:

- **Scritto-verbale:** offese e insulti tramite messaggi di testo, email, pubblicati su siti, social network o tramite telefono (es. telefonate mute)
- **Visivo:** diffusione di foto o video che ritraggono situazioni intime, violente o spiacevoli tramite cellulare, siti Web e social network
- **Esclusione:** esclusione dalla comunicazione online, dai gruppi
- **Impersonificazione:** furto, appropriazione, uso e rivelazione ad altri di informazioni personali come le credenziali d'accesso all'account e-mail, ai social network.



Principali differenze rispetto al bullismo tradizionale

Il cyberbullismo, che come il bullismo è un comportamento volontario e deliberato, ha come elemento di stretta identificazione il contatto elettronico, ma rispetto al bullismo ha differenti caratteristiche:

- l'apparente anonimato e la percezione, da parte di chi commette atti di cyberbullismo, di una più difficile reperibilità, cioè il cyberbullo non è del tutto consapevole che è comunque rintracciabile;
- l'indebolimento delle remore etiche: lo schermo impedisce o rende più difficile attivare sentimenti di empatia, tende a minimizzare la sofferenza della vittima;
- l'innesto di effetti come quello dell'imitazione, cioè la tendenza a fare qualcosa "perché lo fanno tutti";
- la tendenza al disimpegno morale del cyberbullo ed a trovare una giustificazione al proprio comportamento;
- il cambio di percezione di ciò che è ritenuto socialmente accettabile;
- l'assenza di limiti spazio-temporali: "posso agire quando voglio e quello che ho scritto può rimanere in un tempo indefinito con conseguente aggravio della sofferenza";
- non necessarietà della reiterazione del fatto: se nel bullismo tradizionale, la ripetizione dell'atto è uno dei criteri da considerare, nel cyberbullismo il criterio della reiterazione delle condotte è poco rilevante: la possibilità che un pubblico potenzialmente planetario visioni il materiale pubblicato *online*, può essere considerata come "ripetizione", in quanto un singolo gesto può oltrepassare, grazie alle tecnologie, ogni limite di spazio e tempo; di conseguenza anche solo un atto, che nel mondo reale non è sufficiente per parlare di bullismo, lo è nel mondo virtuale per parlare di cyberbullismo.

6. LE RESPONSABILITÀ

Negli atti di bullismo vanno distinte le diverse responsabilità che in base alla normativa si identificano in:

- a) Culpa del Bullo Minore.
- b) Culpa in educando e vigilando dei genitori.
- c) Culpa in vigilando (ed in organizzando) della Scuola.

a) Culpa del bullo minore: va distinto il minore di 14 anni da quello tra i 14 anni ed i 18 anni. Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente. Se viene però riconosciuto come "socialmente



pericoloso” possono essere previste misure di sicurezza. Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali. La normativa prevede l’uso dell’ammonimento da parte del questore (Art.612 c.p.).


b) **Culpa in vigilando ed educando dei genitori:** Si applica l’articolo 2048 del codice civile. Il non esercitare una vigilanza adeguata all’età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (culpa in educando e vigilando) è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minore che sia capace di intendere e di volere. Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minore. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili.

c) **Culpa in vigilando e in organizzando della scuola:** L’ Art.28 della Costituzione Italiana recita che “I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici.” Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all’Art. 2048 del codice civile, secondo comma, che stabilisce che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”. La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare “misure preventive” atte a scongiurare situazioni antigiuridiche.

7. PREVENZIONE

L’Istituto intende adottare un approccio sistemico al fine di promuovere consapevolezza negli alunni, nei docenti, nel personale non docente e nelle famiglie sul fenomeno, sulle possibili conseguenze per la vittima, per gli spettatori e per il bullo.

Le misure di intervento su cui l’IIS Antonello intende lavorare per contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo riguardano tre livelli di prevenzione




- **Prevenzione universale:** l'Istituto intende realizzare un insieme coordinato di azioni e di interventi di tipo educativo destinati a tutta la popolazione scolastica, sulla comunicazione empatica, sull'alfabetizzazione digitale e sui riferimenti normativi in materia.
- **Prevenzione Selettiva:** per intervenire nelle situazioni a rischio, l'Istituto si impegna ad effettuare interventi educativi rivolti a gruppi a rischio per condizioni ambientali o per fattori individuali/sistemici. Permette di potenziare le capacità di affrontare le difficoltà, di regolare le emozioni, di avere strategie per risolvere i problemi in sinergia con le diverse agenzie educative del territorio famiglia, scuola, istituzioni.
- **Prevenzione Indicata:** si tratta di interventi individualizzati che riguardano studenti/studentesse in cui si è evidenziata la presenza di alcuni comportamenti problematici. Contemporaneamente all'intervento educativo-preventivo, l'Istituto si impegna ad applicare delle misure di intervento per fermare e condannare fermamente i soprusi, i comportamenti aggressivi ed ogni forma di prepotenza, sia online sia offline.

8. PROCEDURE OPERATIVE SCOLASTICHE PER CASO DI PRESUNTO BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE A SCUOLA

L'Istituto definisce la procedura di intervento nei casi in cui si viene a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come bullismo/cyberbullismo. Essa prevede quattro step fondamentali:



- A. La fase di prima segnalazione.
- B. La fase di valutazione approfondita.
- C. La scelta dell'intervento per la gestione del caso.
- D. La fase di monitoraggio



A. La scheda di prima segnalazione


La fase di prima segnalazione ha lo scopo di accogliere la segnalazione di un caso presunto di bullismo e prendere in carico la situazione. Di fronte a episodi di presunto bullismo e cyberbullismo è importante che vengano raccolte informazioni sui fatti accaduti in modo tale da acquisire dati oggettivi.

La **Scheda di prima segnalazione** (ved. Allegato A) è scaricabile dal sito dell'IIS Antonello e allegata in calce al presente protocollo. Può essere compilata da: vittima, compagni, testimoni, insegnanti della classe o dell'istituto, personale ATA, dirigente scolastico, familiari della vittima o del bullo. La scheda va consegnata negli appositi contenitori posti nell'area del Front Office; ogni due giorni un componente del Team per le emergenze monitorerà le segnalazioni raccolte.

Non è detto che la prima segnalazione corrisponda necessariamente a un vero e proprio caso di bullismo/cyberbullismo, poiché ha solo lo scopo di attivare un processo di presa in carico di una situazione che deve essere



valutata in modo approfondito. Il Dirigente provvederà a convocare il Team di gestione dell'emergenza.



B. Valutazione Approfondita

Il Team provvederà a raccogliere le informazioni sull'accaduto utilizzando la **Scheda di valutazione approfondita** (vd. Allegato B) per valutare se si è di fronte a un caso di bullismo/cyber, di che tipo, la frequenza, la gravità.

Tutto il Consiglio di Classe costituisce parte coinvolta e di supporto nell'affrontare la situazione segnalata al fine di: raccogliere ulteriori informazioni (anche attraverso la somministrazione di appositi strumenti agli alunni quali self report, questionari...) concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (psicologo, medico, altri...).




C. Gestione del caso


Dalla lettura dei dati della scheda di valutazione approfondita è possibile stabilire il livello di rischio e, conseguentemente, il tipo di intervento da fare.

Livello di rischio di bullismo e di vittimizzazione Codice verde	Livello sistematico di bullismo e di vittimizzazione Codice giallo	Livello di urgenza di bullismo e di vittimizzazione Codice rosso
Situazione da monitorare con interventi preventivi in classe	Interventi indicati e strutturati a scuola e in sequenza coinvolgimento della rete se non ci sono risultati	Interventi di emergenza con supporto della rete

Sulla base di quanto rilevato:

- Se i fatti non sono configurabili come bullismo o cyberbullismo, **codice verde**, non si interverrà in modo specifico, ma si proseguirà con il piano educativo (prevenzione universale).
- Se i fatti sono confermati da prove oggettive **codice giallo** o **codice rosso**: raccolte le informazioni e valutata la gravità della situazione della vittima, del bullo e del gruppo/contesto il Team deciderà quali azioni intraprendere procedendo con la convocazione del Consiglio di classe e la valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità.





D. Monitoraggio

Dopo la segnalazione del caso, la valutazione approfondita e la scelta dell'intervento/degli interventi, una volta messe in atto la/le diverse azioni, il passaggio successivo sarà quello del monitoraggio (allegato C). Lo scopo generale è quello di valutare l'eventuale cambiamento a seguito dell'intervento/degli interventi (es. sono terminati i comportamenti di bullismo messi in atto verso la vittima) e se tale miglioramento della situazione rimanga stabile nel tempo (es. non si ripresentino prese in giro dopo qualche settimana quando l'attenzione sul caso potrà sembrare diminuita). In particolare, si prevedono due momenti: a breve termine, entro una settimana; a lungo termine dopo circa un mese. Il monitoraggio a breve e a lungo termine si pone l'obiettivo di valutare l'eventuale cambiamento a seguito dell'intervento.

Se il monitoraggio evidenzia che la situazione non è risolta, allora il processo deve iniziare di nuovo.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Laura Tringali